



REPUBBLICA ITALIANA

211/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. **60762** del ruolo generale, proposto da **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Milli, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale *marina.milli@avvocato.pe.it*,

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonietta Coretti (*avv.antonietta.coretti@postecert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) e

unitamente a questi elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 27/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in data 10.5.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 4.7.2024, il relatore, nonché gli avv.ti Coretti e Milli.

Svolgimento del processo

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto, il *Omissis* chiede la riforma dell'epigrafata pronuncia, con la quale il giudice monocratico di prime cure ha rigettato il ricorso da costui proposto avverso il provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico, pari a € 20.241,23, adottato dall'Istituto per constatata violazione dei limiti di cumulo tra pensione di reversibilità - inizialmente erogata in contitolarità col figlio minore (poi cessata nel novembre del 2011) - e di reddito, ex art. 1, comma 42, l. n. 335/95, tab. F), nel periodo 2013-2020.

A fondamento del gravame il pensionato appellante deduce la violazione della cennata norma, la propria buona fede, e, in via subordinata, la prescrizione e/o decadenza dell'azione di recupero, concludendo per la riforma della decisione e l'accoglimento della originaria domanda giudiziale.

Resiste l'INPS, a mezzo di apposita memoria di costituzione,

chiedendo il rigetto del gravame siccome inammissibile in rito – vertendosi su questione di fatto, ex art. 170 c.g.c., in ordine all'eccepita buona fede del percettore – e, comunque, infondato nel merito, tenuto conto della consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, sia in ordine a tale aspetto, sia in relazione ai termini decadenziali previsti in materia di cumulo pensionistico.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno diffusamente illustrato le rispettive argomentazioni, insistendo per le contrapposte richieste.

Motivi della decisione

L'appello è, in parte, infondato e, per il resto, inammissibile, alla stregua delle considerazioni e nei sensi *infra* precisati.

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, va innanzitutto chiarito che la controversia riguarda il cumulo tra pensione di *reversibilità* e redditi da lavoro dipendente, afferente al periodo 2013-giugno 2020, avendo, poi, il *Omissis* goduto della pensione diretta, in considerazione del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età.

Trattandosi di redditi conosciuti solo indirettamente dall'INPS, il relativo termine di verifica, ai fini del rispetto dei limiti temporali previsti dalla cennata normativa, decorre solo dall'acquisizione del suddetto dato reddituale che, in mancanza di prove più certe, deve presumersi realizzata non oltre la scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi (31 dicembre dell'anno successivo a quello di

percezione).

Ciò rappresenta, ai sensi di legge, il *dies a quo* di computo del (primo) termine annuale per effettuare la revisione delle liquidazioni *medio tempore* operate dall'ente previdenziale, cui segue un (secondo) periodo annuale entro cui va, a pena di decadenza, effettuato il recupero (cfr. art. 13, comma 2, l. n. 412/91; in termini, da ultimo, C. conti, Sez. III App., n. 533/2023, peraltro richiamante analoghe decisioni di questa Sezione, recanti nn. 156/2022 e 127 /2023).

Precisato quanto sopra, è allora a dirsi come l'eccepita decadenza, al pari della buona fede del percipiente – che non può mai sussistere, nel periodo temporale di tempestivo esercizio dell'attività di verifica e controllo, nei recuperi di siffatto tenore, in ragione della particolare disciplina che li contraddistingue (*amplius et ex plurimis*, C. conti, SS.RR., n. 4/2008; Sez. I App, n. 155/2024), appare intuibilmente insussistente con riferimento al periodo dal 2017 in poi.

La nota di recupero dell'INPS impugnata in prime cure, invero, è del maggio 2020, a fronte di dichiarazioni reddituali presentate entro il 31 dicembre del 2018 e a seguire.

Di guisa che il primo termine per la verifica matura(va) entro il dicembre del 2019 e quello per operare il recupero entro il dicembre dell'anno successivo.

Per analoghe ragioni, al recupero afferente alle annualità pregresse (2013-2016), potrebbe, in astratto, il pensionato opporre lo stato soggettivo di buona fede, stante il superamento dei termini in

questione: ad un tempo, il recupero potrebbe ritenersi affetto da decadenza per i medesimi motivi.

E, tuttavia, tali aspetti, presupponendo la verifica di circostanze materiali, assurgono a rango di questione di fatto sul quale il controllo del giudice d'appello, ex art. 170 c.g.c., è notoriamente limitato al riscontro della congruenza e logicità della motivazione adottata sul punto in prime cure (in termini, sent. n. 533/2023, cit., sub par. n. 4).

La complessiva lettura dell'articolata e puntuale decisione impugnata non lascia trasparire, a giudizio del Collegio, un vizio motivazionale di tal fatta, sicchè il gravame deve, per tale parte, ritenersi inammissibile.

Altrettanto inammissibili, infine, per violazione del divieto di *nova* in appello (art. 193 c.g.c.), risultano le doglianze attinenti al *quantum* della trattenuta operata sui ratei mensili pensionistici (a dire dell'appellante eccedente il quinto, ex art. 2 d.p.r. n. 180/1950) e all'asserita indeterminatezza dei criteri di riliquidazione per cumulo, trattandosi di questioni non prospettate nel precedente grado di giudizio.

Spese di difesa compensate, per parziale definizione in rito della controversia. Nulla per quelle di giudizio, in considerazione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **OMISSIS** ed iscritto al n. **60762** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza,

eccezione o deduzione, lo dichiara in parte infondato e per il resto inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, compensando interamente le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.7.2024.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi